

CONTRATTO DI SUBAPPALTO NO. 1026348
CONDIZIONATO ALL'AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE APPALTANTE:
FUNIVIE MONTE BIANCO SPA

Fra **Doppelmayr Italia s.r.l. con socio unico**
in seguito denominato **Appaltatore**

con sede in 39011 Lana (BZ), Zona Industriale 14
cod. fisc. / Part. IVA 00220070213
iscritta alla C.C.I.A.A. di Bolzano al n. 00220070213
rappresentata da Georg Gufler
nella sua qualità di legale rappresentante

e la ditta AIMAR IMPIANTI SRL
in seguito denominata **Subappaltatore**

con sede in Loc. La Maladière 125 - 11020 Saint Christophe (AO)
cod. fisc. / Part. IVA 01295510075
iscritta alla C.C.I.A.A. di Aosta al n. 01295510075
rappresentata da Enrico Aimar
nella sua qualità di Legale Rappresentante
categoria di lavoro (scorporabile) OG10

si conviene e si stipula il presente contratto per scollegamento e ricollegamento cavi sospensione e carrello vetture impianto funivia SKYWAY

Art. 1. Premesse

- Fra la Doppelmayr Italia s.r.l., in seguito denominata Appaltatore, e la Funivie Monte Bianco Spa in seguito denominata Ente Appaltante, verrà concluso a breve il contratto d'appalto, per i lavori di lavori di revisione decennale della funivia bifune va e vieni KB23 "Pavillon du Mont Fréty – Punta Helbronner" in Comune di Courmayeur
- il suddetto contratto è sottoposto alla normativa per gli appalti pubblici, che prevede la necessità dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'Ente Appaltante;
- l'Appaltatore ha facoltà di subappaltare determinate lavorazioni e intende affidare al Subappaltatore quanto descritto all'art. 4;
- il Subappaltatore dichiara di avere preso visione del sito oggetto dell'intervento con relativo sopralluogo e di aver attentamente esaminata la documentazione di progetto;
- il Subappaltatore dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni per le quali è prevista l'esclusione dalla facoltà di stipulare contratti con la pubblica amministrazione (D.Lgs. 36/2023, Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, in particolare artt. 94-95-96)
- il Subappaltatore dichiara di non aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto, a cui si riferisce il presente contratto di subappalto
- il Subappaltatore dichiara di essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti e di disporre delle capacità tecniche e organizzative, personale ed attrezzature necessarie e sufficienti, ai sensi del D.Lgs. 36/2016 e smi (oppure, laddove applicabile, ai sensi del DPR 207/2010), per garantire l'esecuzione completa e sicura dei lavori affidati;
- il Subappaltatore dichiara che il CCNL applicato ai propri dipendenti è il seguente:
Metalmeccanico Piccola Industria
- il Subappaltatore si impegna, ai sensi del DL 77/2021, a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale risultante dai Contratti Collettivi Nazionali e Locali;
- il Subappaltatore dichiara di essere iscritto sul portale istituzionale ANAC
- non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile fra Doppelmayr Italia srl con socio unico e l'impresa subappaltatrice
- le parti dichiarano espressamente di rispettare tutte le norme e regole vigenti in materia di legalità, integrità, anticorruzione, antimafia e sicurezza

Art. 2. Condizione sospensiva

Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio di opportuna autorizzazione al subappalto da parte dell'Ente Appaltante ai sensi del D.Lgs. 36/2016 e smi.

Art. 3. Divieto di subappalto

È fatto obbligo al Subappaltatore di eseguire IN PROPRIO tutte le opere ed i lavori oggetto del presente contratto, con espresso divieto di subappaltare i medesimi a terzi o di ricorrere, per la loro esecuzione, a raggruppamenti temporanei o a soluzioni equiparabili.

Art. 4. Descrizione delle prestazioni

L'Appaltatore conferisce al Subappaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire i lavori di scollegamento e ricollegamento cavi sospensione e carrello vetture impianto funivia SKYWAY con riferimento ai seguenti documenti, che fanno parte integrante del presente contratto:

- disegni,
- progetto
- PSC (Piano Sicurezza Coordinamento)
- offerta del 11/04/2025,

che fanno parte integrante del presente contratto.

La prestazione comprende anche l'individuazione e ricerca di eventuali sottoservizi e la predisposizione della documentazione amministrativa descritta in dettaglio all'art. 6.

Il Subappaltatore, senza diritto di alcun maggior compenso o indennizzo, sarà comunque tenuto a svolgere tutte le attività necessarie per l'esecuzione a regola d'arte delle opere affidategli, anche se non specificamente menzionate. Il Subappaltatore, nell'esecuzione delle opere assegnategli, farà riferimento al nostro Responsabile di Cantiere, Signor Hannes Pircher (cell. 335 5977652).

Art. 5. Conduzione dei lavori

Il Subappaltatore s'impegna ad eseguire le opere subappaltate con prontezza e competenza fino a raggiungere il completamento dell'opera in conformità al programma lavori concordato. Nel calcolo del tempo contrattuale, si è tenuto conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, secondo le normali previsioni in relazione alle stagioni ed alle località interessate dai lavori. Resta pertanto stabilito che le normali avversità atmosferiche non daranno diritto al Subappaltatore ad ottenere alcuna proroga del tempo contrattuale previsto per l'esecuzione delle opere subappaltate. Il Subappaltatore lascerà il cantiere pulito ed in ordine con l'onere della rimessa in pristino di tutto il cantiere comprese le aree esterne. Dovrà essere eseguito a carico e a spese del Subappaltatore l'allontanamento di tutti i materiali di risulta dei lavori di sua competenza.

Il Subappaltatore è tenuto a redigere, a partire dall'inizio dei lavori, un breve rapporto settimanale sullo stato di avanzamento dei lavori da inviare all'Appaltatore.

Art. 6. Documentazione necessaria

Il Subappaltatore inoltre si obbliga a consegnare in tempo utile all'Appaltatore la seguente documentazione, possibilmente con firma digitale:

a) alla firma del presente contratto

- contratto firmato digitalmente
- dichiarazione ai sensi della L.136/10 smi con comunicazione dei conti dedicati
- autodichiarazione relativa al possesso dei "requisiti di ordine generale" (parte III DGUE)
- autodichiarazione relativa alle vigenti normative sulla sicurezza
- fotocopia della carta d'identità del firmatario
- visura CCIAA in corso di validità
- certificato DURC (Documento Unico di regolarità contributiva) in corso di validità
- copia della patente a crediti oppure dell'attestazione SOA per classifica superiore alla III

b) prima dell'inizio dei lavori

- piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi della L. 626/94, L.494/96, DLgs 81/08 smi
- dichiarazione apertura cantiere INAIL e altri enti previdenziali (se dovuta)

c) successivamente

- ai fini di ottemperare alle disposizioni normative (rif. Testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 – D.Lgs. 36/2016 – DPR 445/2000 - D.Lgs 276/2003 --Legge 134/2012), per dare il benestare al pagamento di ogni singola fattura verrà richiesta la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.

46 DPR 445/2000 secondo nostro modello

- copia delle fatture pagate relative allo stesso cantiere debitamente timbrate e firmate per quietanza, entro 10 giorni dall'incasso

La mancata o ritardata consegna della suddetta documentazione autorizza l'Appaltatore a sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di richiedere il maggior danno, se tale ritardo dovesse provocare uno slittamento dei termini di consegna.

Art. 7. Custodia del cantiere

È onere del Subappaltatore svolgere tutte le attività di custodia dall'apertura del cantiere sino al rilascio del Certificato di collaudo tecnico amministrativo provvisorio. L'adozione di tutte le necessarie precauzioni da parte del Subappaltatore non gli darà diritto di richiedere il riconoscimento di alcun corrispettivo aggiuntivo.

Art. 8. Prezzo forfettario

Il prezzo forfettario complessivo riferito alle prestazioni descritte all'art.4 è stato concordato ed accettato dalle parti contraenti in

Euro 5.000,00 + IVA al 22%
(cinquemila/00)

- Codice destinatario per la fatturazione elettronicaSUBM70N
- Vitto e alloggioincluso
- Gli oneri per la sicurezza inclusi nel precedente importo ammontano a euro 110,00
- Al presente contratto di subappalto viene applicata l'aliquota Iva del 22%

Art. 9. Invariabilità del corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale di cui all' art. 8 è fisso ed invariabile. Il Subappaltatore espressamente riconosce che il corrispettivo sarà onnicomprensivo di tutti gli impegni derivanti dai documenti contrattuali, remunerando gli oneri per la sicurezza, tutti gli oneri diretti ed indiretti che il Subappaltatore sosterrà per l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte e per consegnarla immediatamente e completamente fruibile e, quindi, perfettamente funzionante e tutti gli oneri diretti ed indiretti per lo svolgimento di tutte le attività previste dalla documentazione contrattuale, restando a totale carico del Subappaltatore ogni maggiore onere e spesa. Sarà applicabile la revisione dei prezzi esclusivamente al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art.60, comma 2 del DLgs. 36/2023.

Art. 10. Eventuali varianti in corso d'opera

Non verranno riconosciuti lavori aggiuntivi senza previa autorizzazione scritta dell'Ente Appaltante.

Art. 11. Condizioni di pagamento

In deroga a quanto previsto dall'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 smi, si concorda che i pagamenti avvengano direttamente dall'appaltatore.

Fattura a fine lavori con bonifico a 30 gg df fm

N.B.: Indicare sempre in fattura numero dell'ordine, il nome dell'impianto e i codici CIG e CUP (negli appositi campi CIG e CUP delle fatture elettroniche previsti dal SDI). Le suddette informazioni sono riportate su ogni pagina del contratto in alto a sinistra).

La mancanza in fattura delle suddette informazioni e/o la mancata o ritardata consegna della documentazione richiesta (art. 6) determinerà la richiesta di nota di credito, la sospensione dei termini di pagamento sino all'avvenuto controllo amministrativo, senza alcun obbligo di interessi in capo all'Appaltatore e senza che ciò possa essere ritenuto dal Subappaltatore come causa di danno.

Art. 12. Tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/10 smi)

In relazione a quanto prescritto dalla legge 136/10 smi, le sottoscritte imprese sono tenute ad assolvere agli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari nei casi prescritti dalla normativa. Le sottoscritte imprese dichiarano espressamente di conoscere quali sono gli obblighi e le sanzioni normative ivi previste per gli Enti Appaltanti / Appaltatori / Subappaltatori / Subcontraenti e di attenersi agli obblighi di propria competenza. Pertanto le sottoscritte imprese, nell'ambito di tutti

i contratti per i quali l'Ente Appaltante comunica il codice CIG (e CUP se necessario), si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i di propria competenza.

Si informa che Doppelmayr Italia srl con socio unico utilizzerà i "conti correnti dedicati", sia per i pagamenti soggetti al controllo normativo (con indicazione sul bonifico dei codici CIG e CUP), sia per i pagamenti non soggetti al controllo normativo.

L'Impresa subappaltatrice comunica i propri "conti dedicati" ai sensi dell'art. 3, tramite la dichiarazione allegata che ha validità fino ad espressa revoca oppure fino ad espressa sostituzione/correzione delle informazioni e dichiarazioni trasmesse.

Art. 13. Termini di consegna

Il Subappaltatore si impegna ad eseguire con prontezza e competenza i lavori affidatigli in conformità al programma lavori concordato per mail o telefonicamente.

I termini di cui al programma lavori dovranno essere scrupolosamente rispettati per non intralciare od interferire con altre lavorazioni ed operazioni. Il Subappaltatore prende atto che, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole secondo le normali previsioni in relazione alle stagioni ed alle località interessate dai lavori.

In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra, l'Appaltatore è autorizzato sin d'ora ad incaricare un'impresa terza o personale proprio della esecuzione delle prestazioni, con addebito delle relative spese al Subappaltatore.

Art. 14. Penale

In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione lavori da parte del Subappaltatore, questi si impegna a versare all'Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,5% dell'importo totale dell'ordine fino ad un massimo del 10% dell'importo totale dell'ordine.

Resta salva la facoltà dell'Appaltatore di richiedere il maggior danno. Le somme che risulteranno a debito del Subappaltatore potranno essere trattenute sull'ultimo pagamento effettuato dall'Appaltatore.

Art. 15. Sicurezza

Il Subappaltatore dovrà segnalare il numero ed il nominativo dei lavoratori impiegati per l'esecuzione dei lavori, nonché le variazioni sopravvenienti.

Il Subappaltatore, mentre dichiara di aver ricevuto copia del PSC (Piano Sicurezza Coordinamento) del cantiere così come predisposto dalla Committenza e conseguentemente di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambito di lavoro in cui opereranno i propri dipendenti ai sensi ed agli effetti delle norme vigenti, solleva l'Appaltatore da ogni responsabilità derivante da infortuni che gli stessi dipendenti dovessero subire o causare a terzi. Il Subappaltatore dovrà inoltre predisporre il POS (Piano Operativo Sicurezza) da sottoporre alla verifica d'idoneità da parte del Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione dei lavori Geom. Guido Bethaz prima dell'inizio dei lavori di subappalto. Il Subappaltatore dovrà inoltre munire ogni suo lavoratore che entrerà in cantiere di apposita tessera di riconoscimento ai sensi della L. 248/06 s.m.i relativa al contrasto del lavoro nero e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Subappaltatore dichiara inoltre espressamente:

- di essere in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e si obbliga a fornire le relative informazioni necessarie al coordinamento con il datore di lavoro della Stazione appaltante
- che i lavoratori impiegati nelle varie fasi lavorative del cantiere hanno l'idoneità sanitaria, relativa alle mansioni che dovranno svolgere
- che l'impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/2008 s.m.i

L'Appaltatore avrà facoltà d'ispezione sui documenti del Subappaltatore riguardanti gli adempimenti normativi, contributivi ed assicurativi.

Art. 16. Polizze assicurative

Polizza di assicurazione Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso Operai (RCO):

Il Subappaltatore dichiara che il suo personale è in regola con l'assicurazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, dalla stipula del contratto per tutta la durata dello stesso, e di aver stipulato adeguata polizza per responsabilità civile contro terzi e per il proprio personale (RCT e RCO).

Art. 17. Risoluzione del contratto

L'Appaltatore avrà facoltà di risolvere il presente contratto di subappalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del C.C., a mezzo di comunicazione scritta inviata al Subappaltatore con lettera raccomandata A.R. o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al verificarsi di anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) Frode del Subappaltatore nell'esecuzione dei lavori;
- b) Inadempimento del Subappaltatore alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, del Subappaltatore nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato del Subappaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) inadempimento accertato del Subappaltatore alle norme di legge relative al contrasto del lavoro nero
- f) sospensione dei lavori da parte del Subappaltatore senza giustificato motivo;
- g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, da parte del Subappaltatore in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- h) subappalto di subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- i) non rispondenza dei lavori eseguiti dal Subappaltatore alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- j) proposta motivata del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, dovuta ad inosservanze imputabili al Subappaltatore;
- k) perdita, da parte del Subappaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione
- l) Inadempimenti del Subappaltatore agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/10 smi, riportati al precedente art. 12 in relazione alla effettuazione di transazioni in difformità ai conti correnti bancari o postali dedicati al contratto.

La risoluzione del presente contratto si verificherà, inoltre, qualora l'Ente Appaltante decida di recedere dal contratto d'appalto indicato all'art. 1 del presente contratto.

Il Subappaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 18. Controversie

Le parti convengono che per tutte le contestazioni e controversie alle quali possa dare luogo il presente contratto di subappalto sarà esclusivamente competente il Foro di Bolzano.

Art. 19. Tutela dei dati e obbligo di segretezza

Il Subappaltatore dichiara di essere informato sulle normative vigenti in materia di tutela dei dati. Per tutti i fini direttamente o indirettamente connessi con il presente o con futuri negozi giuridici, acconsente al trattamento ed al trasferimento – pure all'estero – dei suoi dati personali, anche se sensibili.

Il Subappaltatore dichiara di essere informato che tutta la documentazione tecnica ricevuta in relazione al presente contratto resta di proprietà dell'Appaltatore ed è coperta dal diritto di autore. È fatto espresso divieto al Subappaltatore di comunicarne il contenuto a terzi, di utilizzarli per scopi diversi da quelli per cui sono stati originariamente concepiti e di riprodurli. Nel contempo è fatto obbligo al Subappaltatore di tenere segrete le particolarità costruttive dell'opera.

In riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dall'Appaltatore in occasione della realizzazione dell'impianto in premessa, il Subappaltatore autorizza la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente, a titolo gratuito, senza limiti di tempo (Legge n. 633 sul diritto d'autore) e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lana, 17/04/2025

Per l'Appaltatore

Per il Subappaltatore

Doppelmayr Italia srl con socio unico

Aimar Impianti srl

Il legale rappresentante
Georg Gufler

Il legale rappresentante
Enrico Aimar

x _____

x _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il Subappaltatore dichiara di aver attentamente esaminato, di conoscere, di accettare espressamente e di approvare in forma specifica i seguenti articoli: artt. 3 (Divieto di subappalto), 4 (Descrizione delle prestazioni), 5 (Conduzione dei lavori), 6 (Documentazione necessaria), 7 (Custodia del cantiere), 9 (Invariabilità del corrispettivo), 10 (Eventuali varianti in corso d'opera), 11 (Condizioni di pagamento), 13 (Termini di consegna), 14 (Penale), 15 (Sicurezza), 16 (Polizze assicurative), 17 (Risoluzione del contratto), 18 (Controversie) 19 (Tutela dei dati e obbligo di segretezza).

Per l'Appaltatore
Doppelmayr Italia srl con socio unico

Per il Subappaltatore
Aimar Impianti srl

Il legale rappresentante
Georg Gufler

Il legale rappresentante
Enrico Aimar

x _____

x _____

Lana, 17/04/2025